

ODG: 6

PG: 280288/2006

Data Seduta: 08/10/2007

Data inizio vigore: 08/10/2007

Il provvedimento è stato modificato dalla seguente delibera:

Odg n.248 Pg.n. 270050/2007 Data seduta 19/11/2007 Data inizio vigore 19/11/2007 Testo totalmente consolidato

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I (Disposizioni Generali)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Interpretazione)

Art. 3 (Sede delle adunanze)

Art. 4 (Consigliere anziano)

Art. 5 (Maggioranza e minoranza)

TITOLO II (Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I (Convocazione del Consiglio comunale)

Art. 6 (Sessioni del Consiglio)

Art. 7 (Programmazione dei lavori)

Art. 8 (Sessione di Question Time)

Art. 9 (Convocazione)

Art. 10 (Procedura della convocazione)

Art. 11 (Avviso di convocazione)

Art. 12 (Ordine del giorno)

Capo II (Ordinamento delle adunanze)

Art. 13 (Deposito degli atti)

Art. 14 (Numero legale)

Art. 15 (Sedute del Consiglio comunale)

Capo III (Disciplina delle adunanze)

Art. 16 (Comportamento dei Consiglieri)

Art. 17 (Comportamento del pubblico)

Art. 18 (Polizia nell'aula)

Art. 19 (Disciplina delle sedute)

Art. 20 (Partecipazione dei membri della Giunta)

Art. 21 (Pubblicità delle sedute)

Capo IV (Svolgimento delle sedute)

Art. 22 (Verifica del numero legale)

Art. 23 (Designazione degli scrutatori)

Art. 24 (Funzioni di segretario)

Art. 25 (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

Art. 26 (Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

Art. 27 (Presentazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno ed interventi)

Art. 28 (Modalità e tempi degli interventi)

Art. 29 (Inosservanza dei tempi d'intervento)
Art. 30 (Mozione d'ordine)
Art. 31 (Richiesta della parola per fatto personale)
Art. 32 (Questioni pregiudiziali e sospensive)
Art. 33 (Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)
Art. 34 (Integrazioni e modificazioni ai testi delle deliberazioni e degli ordini del giorno)
Art. 35 (Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)
Art. 36 (Richiesta di votazione per parti separate)
Art. 37 (Chiusura della discussione)
Art. 38 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)
Art. 39 (Votazione di ordini del giorno collegati ed emendamenti)
Art. 40. (Votazione per parti separate)
Art. 41 (Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)
Art. 42 (Forma delle votazioni)
Art. 43 (Controprova della votazione con dispositivo elettronico)
Art. 44 (Votazione palese per appello nominale)
Art. 45 (Votazione segreta per schede)
Art. 46 (Esito delle votazioni)
Art. 47 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)
Capo V (Processi verbali)
Art. 48 (Compilazione dei verbali)
Art. 49 (Contenuto dei verbali)
Art. 50 (Annotazioni a verbale)
Art. 51 (Sottoscrizione dei verbali)
Art. 52 (Approvazione dei verbali)

TITOLO III (Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)

Capo I (Diritti)

Art. 53 (Diritto d'iniziativa)
Art. 54 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri)
Art. 55 (Diritto di accesso dei Consiglieri a strutture comunali)
Art. 56 (Diritto di interrogazione dei Consiglieri sulle attività degli uffici e dei servizi comunali)
Art. 57 (Diritto di presentazione di interpellanze)
Art. 58 (Domande di attualità)
Art. 59 (Mozioni)

Capo II (Doveri)

Art. 60 (Rispetto del Regolamento)
Art. 61 (Assenza dei Consiglieri)
Art. 62 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)
Art. 63 (Pubblicità della situazione patrimoniale)

TITOLO IV (Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I (Organismi interni del Consiglio)

Art. 64 (Individuazione degli Organismi interni del Consiglio comunale)

Capo II (Presidenza del Consiglio comunale)

Art. 65 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale)
Art. 66 (Ufficio di Presidenza)

Art. 67 (Modalità di funzionamento e validità delle decisioni)
Art. 68 (Cessazione, decadenza, morte e revoca)
Capo III (Commissioni consiliari permanenti)
Art. 69 (Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti)
Art. 70 (Composizione delle Commissioni consiliari permanenti)
Art. 71 (Funzioni delle Commissioni permanenti)
Art. 72 (Attribuzioni della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali)
Art. 73 (Attribuzioni della Commissione consiliare Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione)
Art. 74 (Coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari permanenti)
Art. 75 (Nomina dei Presidenti delle Commissioni consiliari)
Art. 76 (Attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari)
Art. 77 (Attribuzioni del Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali)
Art. 78 (Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari)
Art. 79 (Articolazioni interne delle Commissioni consiliari permanenti)
Art. 80 (Convocazione)
Art. 81 (Validità delle sedute e delle votazioni)
Art. 82 (Partecipazione ai lavori della Commissione)
Art. 83 (Disciplina delle sedute delle Commissioni)
Art. 84 (Udienza Conoscitiva)
Art. 85 (Rapporti con gli organi dei Quartieri)
Art. 86 (Verbalizzazione delle sedute)
Art. 87 (Pubblicità)
Capo IV (Gruppi consiliari)
Art. 88 (Costituzione e Composizione dei Gruppi consiliari)
Art. 89 (Presidenza dei Gruppi consiliari)
Art. 90 (Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)
Capo V (Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari)
Art. 91 (Staff del Consiglio)
Art. 92 (Personale)
Art. 93 (Sedi e strumentazione)
Art. 94 (Risorse finanziarie)
Art. 95 (Tipologie e procedure di spesa)
Art. 96 (Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari)

TITOLO I (Disposizioni Generali)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione della legge e dell'art. 18, comma 2, dello Statuto.

Art. 2 (Interpretazione)

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Generale. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente demanda la decisione al Consiglio comunale, che si esprime a maggioranza dei Consiglieri presenti.

2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere, sentito il Presidente della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali se presente in aula, le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata, si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

3. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 (Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

3. Ai sensi della L. 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", è vietato fumare in tutte le sale comunali, ivi comprese le sale di riunione (Consiglio e Commissioni) e aree attigue.

Art. 4 (Consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dal presente Regolamento, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è Consigliere anziano il più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 5
(Maggioranza e minoranza)

1. Ai fini del presente Regolamento, per maggioranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai Gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.

2. Per minoranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

TITOLO II
(Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I
(Convocazione del Consiglio comunale)

Art. 6
(Sessioni del Consiglio)

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare, ai sensi dell'art. 24, comma 4, dello Statuto.

2. Il Consiglio si riunisce:

a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;

b) su richiesta scritta del Sindaco;

c) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, calcolato secondo il criterio dell'arrotondamento per difetto, per la trattazione di oggetti da essi indicati.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo articolo 9 è consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il 31 dicembre di ciascun anno decadono tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno che non siano conclusi con una votazione del Consiglio comunale, fatta salva la possibilità di ripresentarli per la iscrizione nell'anno successivo.

Art. 7
(Programmazione dei lavori)

1. Il Presidente del Consiglio programma periodicamente l'attività consiliare, sentiti il Sindaco, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari, al fine di garantirne il buon andamento.

2. Il calendario dei lavori, con l'indicazione del luogo, delle date e degli orari delle sedute, da tenersi nel mese successivo, nonché con l'indicazione di massima degli argomenti da trattare, è definito mensilmente in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. Il calendario dei lavori, completo delle informazioni di cui al comma 2, viene notificato ai Consiglieri e al Sindaco almeno cinque giorni prima della prima seduta ivi prevista e vale a tutti gli effetti come convocazione.

4. Il Presidente del Consiglio, sentiti il Segretario Generale e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, notifica ai Consiglieri e al Sindaco, almeno ventiquattro ore prima della convocazione di ciascuna seduta, l'elenco definitivo degli oggetti da trattarsi nella adunanza, determinandone altresì l'orario di inizio e fine seduta.

5. In caso di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali sia prevista l'adozione entro scadenze o termini stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali, la trattazione delle medesime si protrae fino al completamento delle relative operazioni di voto. In tutti gli altri casi, sulla prosecuzione ad oltranza della seduta decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 8

(Sessione di Question Time)

1. Alle interpellanze e alle domande di attualità, rivolte al Sindaco e disciplinate ai successivi artt. 57 e 58, sono dedicate apposite sedute del Consiglio, di norma a cadenza settimanale, secondo la programmazione dei lavori di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

2. Durante tali sedute viene data priorità alla trattazione delle domande di attualità secondo il loro ordine di presentazione.

Art. 9

(Convocazione)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.

3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

Art. 10

(Procedura della convocazione)

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio del Sindaco e dei Consiglieri con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 7.

3. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli oggetti indicati nella richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche nel caso degli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

5. L'elenco degli oggetti da trattarsi è suddiviso in due parti: nella prima sono evidenziati gli oggetti da sottoporsi alle determinazioni del Consiglio nella specifica seduta cui si riferisce la convocazione, nel rispetto del calendario dei lavori definito in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari; nella seconda è contenuto l'elenco numerico completo degli oggetti iscritti all'ordine del giorno della sessione in corso e non ancora trattati.

6. Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al precedente art. 7, commi 3 e 4.

7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione è affisso all'Albo Pretorio e consegnato anche presso la sede di ciascun Gruppo consiliare e alla Presidenza del Consiglio comunale.

Art. 11 (Avviso di convocazione)

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 6.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Art. 12 (Ordine del giorno)

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi secondo l'ordine di presentazione le proposte di iniziativa della Presidenza, del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni consiliari, dei Consigli dei quartieri, dei singoli Consiglieri nonché le proposte di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

3. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte. In nessuno caso è possibile posticipare né rinviare ad altra seduta l'ordine del giorno.

Capo II (Ordinamento delle adunanze)

Art. 13 (Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli oggetti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria generale almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.

2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico.

Art. 14 (Numero legale)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.

3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

4. I Consiglieri presenti in aula, ancorché non attestino la propria presenza tramite il sistema di voto elettronico, si computano nel numero necessario per la validità della seduta. In caso di contestazioni, decide il Presidente, sentiti i Consiglieri scrutatori.

5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 15 (Sedute del Consiglio comunale)

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 3, riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del giorno con avviso da notificare ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

Capo III (Disciplina delle adunanze)

Art. 16 (Comportamento dei Consiglieri)

1. I Consiglieri presenti in aula mantengono un comportamento atto ad evitare qualsiasi disturbo anche mediante l'utilizzo di strumentazioni informatiche e di telefonia mobile al corretto svolgimento dei lavori consiliari.

2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno, con esplicito divieto di interventi sullo stato di salute e su altri dati sensibili ai sensi di legge.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

5. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.

6. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

7. In caso di reiterate violazioni del Regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

8. Nelle ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi consiliari, designa tre Consiglieri-questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 17
(Comportamento del pubblico)

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, e dall'utilizzo di cartelli, striscioni, strumentazioni informatiche e di telefonia mobile e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.
3. Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per la stampa.

Art. 18
(Polizia nell'aula)

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 19
(Disciplina delle sedute)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, ad eccezione dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri e dei membri della Giunta.
2. Oltre al Segretario ed ai dipendenti comunali addetti al servizio, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati dirigenti e funzionari, Consiglieri dei quartieri, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.
3. Il Presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più Consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal Consigliere.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 20
(Partecipazione dei membri della Giunta)

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione presentate dal Sindaco e dalla Giunta.
2. Gli Assessori hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari, anche su argomenti per i quali non svolgono le funzioni di relatore, con esclusione del diritto di voto.

Art. 21
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con decisione motivata e col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.
3. Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Regolamento, rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

Capo IV
(Svolgimento delle sedute)

Art. 22
(Verifica del numero legale)

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci, per accertare l'esistenza del numero legale. E' in ogni caso necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale. Tale verifica, finalizzata al regolare svolgimento delle operazioni di voto, può essere richiesta da uno degli scrutatori o da altro consigliere che in ogni caso al momento della verifica si considera presente. La presenza dei Consiglieri in aula è accertata con le modalità di cui all'art. 14, commi 3, 4 e 5.

3. La verifica del numero legale, se richiesta durante lo svolgimento di un intervento in Consiglio comunale, viene effettuata al termine dell'intervento stesso, mediante appello nominale.

4. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

Art. 23

(Designazione degli scrutatori)

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore.

2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 24

(Funzioni di segretario)

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o dai dirigenti comunali che ne facciano le veci, ai sensi dell'art. 46, comma 3, dello Statuto.

2. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario Generale deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.

3. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al Consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al precedente comma 2.

4. L'esclusione del Segretario Generale è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare nè mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

2. Solo in presenza di fatti di particolare rilevanza, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al

Presidente in forma scritta almeno un'ora prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento e l'indicazione documentata dei fatti di particolare rilevanza.

3. I Consiglieri possono svolgere, con le modalità di cui al precedente comma 2, uno o più interventi volti a ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, previa valutazione positiva della Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

4. Con riferimento a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, analoga facoltà è attribuita al Sindaco o ad un Assessore dallo stesso delegato e ai Presidenti dei Consigli dei Quartieri.

5. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste ammesse dall'Ufficio di Presidenza in base ai criteri di cui al comma 2, concedendo, ad inizio seduta, la parola ai richiedenti nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno. In ciascuna seduta il tempo complessivo destinato a tali comunicazioni non può eccedere i novanta minuti, senza computare a tal fine i tempi relativi agli interventi o alle comunicazioni del Sindaco o degli Assessori delegati.

6. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, anche tramite la presentazione di ordini del giorno, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti. Sull'ammissibilità di tale richiesta è ammesso un solo intervento contrario, per la durata massima di cinque minuti.

7. In ogni caso non possono essere deliberati nè messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 26

(Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai Consiglieri, al Sindaco e ai componenti della Giunta, unitamente all'avviso di convocazione.

2. Gli interventi di inizio seduta, una volta ammessi dal Presidente del Consiglio comunale, sono atti che integrano, ai soli fini dell'ordine di trattazione, l'ordine del giorno del Consiglio.

3. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o di un Consigliere.

4. Sulla proposta decide l'Ufficio di Presidenza. Qualora lo ritenga opportuno, l'Ufficio di Presidenza può demandare la decisione al Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.

Art. 27

(Presentazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno ed interventi)

1. Prima della discussione di un oggetto, il Presidente dà la parola al relatore per l'illustrazione.
2. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri, gli Assessori e i Presidenti dei Quartieri nonché il Sindaco, nell'ordine di iscrizione.
3. Il relatore ha facoltà di replicare nel corso del dibattito per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati secondo quanto previsto dal successivo articolo 33.

Art. 28

(Modalità e tempi degli interventi)

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. I Consiglieri si esprimono in lingua italiana.
3. Nella trattazione di uno stesso oggetto ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.
4. Per l'illustrazione di un oggetto il relatore dispone di quindici minuti. Nel corso del dibattito il relatore può intervenire esclusivamente per le repliche previste dall'art. 27, comma 3 e può parlare complessivamente per tre minuti. Per la replica finale, prevista dall'art. 37, il relatore può parlare per quindici minuti.
5. I termini di tempo previsti dai precedenti commi 3 e 4 sono raddoppiati per gli oggetti relativi ad atti di pianificazione generale con particolare riferimento alle materie di urbanistica e di mobilità urbana, bilancio di previsione, assestamento di bilancio, conto consuntivo, Statuto e regolamenti.
6. In sede di programmazione dei lavori da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è data facoltà ad ogni Gruppo di proporre ulteriori provvedimenti la cui trattazione determini l'opportunità di deroghe ai termini temporali di cui al comma 3. In tal caso, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce limiti di tempo per gli interventi, i quali non devono comunque superare quelli di cui al comma 5. Tali determinazioni vengono comunicate al Consiglio all'inizio della seduta o, comunque, prima che inizi la discussione sull'oggetto.
7. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di oggetti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti.

8. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.

9. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non consiglieri, previsti dallo Statuto, compresi gli Assessori, che intervengono ai sensi dell'art. 20, comma 2.

10. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 29

(Inosservanza dei tempi d'intervento)

1. Il Presidente dà avviso al Consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.

2. Allo scadere del tempo di intervento, il Consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.

3. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 30

(Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel corso della trattazione di un oggetto in Consiglio o in Commissione siano osservati la legge, lo Statuto e il presente Regolamento, oppure in una proposta di modifica dei relativi ordini dei lavori.

2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine, specificandone le motivazioni.

3. Il Presidente, se ritiene ammissibile la mozione d'ordine, concede immediatamente la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.

4. Ove la mozione d'ordine comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio o della Commissione, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un Consigliere contrario alla proposta, con la maggioranza dei votanti.

Art. 31

(Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste e se sia effettivamente riferibile alla persona. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

Art. 32

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre ad uno dei proponenti, un solo Consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai tre minuti.

Art. 33

(Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun Consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.

2. Tali ordini del giorno, emendamenti, nonché sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, depositi sul banco del Presidente che provvede a darli in copia ai Consiglieri comunali presenti.

3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. La verifica di attinenza viene effettuata dall'Ufficio di Presidenza.

4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica, contabile e di legittimità ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Qualora l'ordine del giorno presentato secondo le modalità definite nei commi precedenti sia stato sottoscritto da più firmatari, il diritto di illustrazione e di replica spetta solo ad uno tra essi, individuato come relatore.

Art. 34

(Integrazioni e modificazioni ai testi delle deliberazioni e degli ordini del giorno)

1. Le integrazioni e le modificazioni al testo di una deliberazione o di un ordine del giorno presentate dal relatore, individuato rispettivamente ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 33, comma 5 del presente Regolamento, in fase di illustrazione sono automaticamente recepite negli stessi e quindi non necessitano di apposita votazione ai sensi dell'articolo 39 del presente Regolamento.

2. Eventuali proposte di integrazione e di modificazione alle deliberazioni o agli ordini del giorno presentati da consiglieri diversi dai sottoscrittori si intendono accolte e divengono parte integrante del testo se vengono esplicitamente accettate dal relatore.

3. I Consiglieri che hanno proposto integrazioni e modificazioni non accettate dal relatore dell'ordine del giorno possono sempre trasformare le stesse proposte integrative e modificative in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in votazione dopo il voto sull'ordine del giorno o sugli ordini del giorno presentati per primi. Su tale ordine del giorno autonomo non si riapre il dibattito, ma sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto.

Art. 35

(Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)

1. Il Presidente, prima della replica del relatore e verificato che i Consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, dà o fa dare lettura di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati nelle forme di cui all'articolo 33, comma 2 del presente Regolamento.

2. Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 33, comma 4 del presente Regolamento, è facoltà anche di un solo Consigliere richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a quindici minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei Consiglieri.

3. Il Presidente accorda tale sospensione ed ha facoltà – tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - di accordare un tempo superiore.

4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli Consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto alla Presidenza i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

5. Il relatore, individuato ai sensi dell'articolo 33, comma 5 del presente Regolamento, può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento. Non è consentita la rinuncia se, sulla proposta, si è già votato un emendamento o un ordine del giorno collegato.

Art. 36

(Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di atto articolato in più parti tra loro scindibili, aventi ciascuna un proprio significato autonomo o un proprio valore dispositivo, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate, nonché alla votazione finale del testo risultante.

Art. 37

(Chiusura della discussione)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

2. Al fine di consentire ad ogni Consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

Art. 38

(Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti per ogni emendamento o ordine del giorno.

2. Nel caso di votazioni di più ordini del giorno collegati ad una deliberazione, il Consigliere esprime la dichiarazione di voto sugli ordini del giorno e sulla deliberazione in un unico intervento, per la durata massima di dieci minuti.

3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 36 del presente Regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

4. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 28, comma 5 del presente Regolamento.

5. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.

6. Prima di procedere alla votazione il Presidente cura che siano avvertiti i Consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

Art. 39

(Votazione di ordini del giorno collegati ed emendamenti)

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 34 - ordini del giorno collegati ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n. 267/2000, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 40

(Votazione per parti separate)

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 36 del presente Regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione.

2. Le parti della proposta di deliberazione o di ordine del giorno che abbiano ottenuto il voto favorevole del Consiglio, sono composte in un testo complessivo che è sottoposto a votazione finale.

Art. 41

(Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati - anche se già votati nel corso della seduta - sia la richiesta di votazione per parti separate.

2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Presidente concederà la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 38 del presente Regolamento; successivamente la richiesta verrà posta in votazione ed essa risulterà accolta se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. In caso di accoglimento della richiesta verrà posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale sarà concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 38 del presente Regolamento.

Art. 42
(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante dispositivo elettronico. In tale caso i Consiglieri presenti che decidono di non partecipare al voto o che comunque non risultano averlo manifestato per qualunque motivo, si computano nel numero necessario per la validità della seduta. La presenza dei Consiglieri in aula è accertata con le modalità di cui all'art. 14, commi 3, 4 e 5.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.

3. Nelle votazioni con dispositivo elettronico è consentito un tempo di votazione non inferiore a dieci secondi e non superiore a trenta secondi.

4. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico si procede con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 43.

5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

6. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il Consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 43
(Controprova della votazione con dispositivo elettronico)

1. Il voto espresso mediante dispositivo elettronico può essere soggetto a controprova se un Consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.

2. Il Presidente, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.

3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:

a) per appello nominale, in caso di votazione palese;

b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.

4. Il Consigliere, che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 44

(Votazione palese per appello nominale)

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.

2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei Consiglieri.

3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato.

Art. 45

(Votazione segreta per schede)

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 42, comma 2, la votazione segreta a mezzo schede è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

2. Nella votazione segreta per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.

3. Le operazioni di scrutinio debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.

4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 46

(Esito delle votazioni)

1. Gli oggetti sottoposti all'esame del Consiglio comunale sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

2. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.

3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

4. In caso di parità di voti, la proposta è da considerarsi non approvata. La medesima proposta può essere nuovamente iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, risultando per essa conservata l'istruttoria precedentemente svolta.

5. Le proposte di deliberazione e gli ordini del giorno respinti, non possono essere ripresentati con il medesimo contenuto sostanziale prima di tre mesi dalla seduta nella quale sono state oggetto di votazione.

6. La valutazione sulla sostanziale identità di contenuto della proposta di deliberazione nuovamente presentata ai sensi del precedente comma 5 è effettuata dall'Ufficio di Presidenza.

7. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 6, la proposta di deliberazione può essere reiscritta all'ordine del giorno prima della scadenza dei tre mesi in caso di scadenze previste dalla legge o in base agli atti generali ovvero negli altri casi, previa valutazione dell'urgenza di provvedere espressa dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 47

(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati da effettuarsi nel corso della stessa seduta.

2. Nel caso in cui la dichiarazione di immediata eseguibilità risulti iscritta all'ordine del giorno, la votazione può essere rinviata ad un momento successivo della medesima seduta, su richiesta del relatore, accolta dall'Ufficio di Presidenza.

3. Nel caso in cui la dichiarazione di immediata eseguibilità non risulti iscritta all'ordine del giorno, la richiesta relativa può essere formulata dal relatore, durante l'illustrazione della deliberazione o la replica finale. Sull'ammissibilità di tale richiesta il Consiglio decide a maggioranza dei presenti. La votazione sull'immediata eseguibilità è quindi effettuata con le modalità di cui al comma 1.

Capo V

(Processi verbali)

Art. 48

(Compilazione dei verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario; essi riportano tutti gli interventi tenuti nel corso della seduta nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria generale.

Art. 49
(Contenuto dei verbali)

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti.

2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto con votazione segreta.

3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 50
(Annotazioni a verbale)

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima del decorso del termine di quindici giorni o la dichiarazione venga testualmente dettata.

2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 51
(Sottoscrizione dei verbali)

1. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Art. 52
(Approvazione dei verbali)

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso la Segreteria generale, a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione.

2. La data di inizio del deposito viene tempestivamente comunicata dalla Segreteria generale ai Consiglieri.

3. I verbali si intendono definitivi se nei quindici giorni successivi alla scadenza della data del deposito nessun Consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.

4. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il Consiglio comunale a maggioranza di voti presenti.

TITOLO III
(Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)

Capo I
(Diritti)

Art. 53
(Diritto d'iniziativa)

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di ordini del giorno nonché di emendamenti.
2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate con le modalità di cui all'articolo 26, comma 3, dello Statuto.
4. Gli ordini del giorno presentati dai Consiglieri comunali dovranno essere trattati entro tre mesi dalla iscrizione ai lavori del Consiglio comunale. Essi decadono, in caso di mancata trattazione, a seguito di tre successivi rinvii dovuti a cause imputabili al proponente. Rientra in tale computo anche la richiesta di rinvio formulata dal proponente, anche se motivata dall'assenza dell'Assessore.
5. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio sono trasmessi, a cura della Segreteria generale, al Sindaco o al Presidente del Consiglio per quanto di competenza, nonché ai Presidenti delle Commissioni consiliari di riferimento per materia.
6. Periodicamente le Commissioni consiliari competenti procedono alla verifica dello stato di attuazione degli ordini del giorno, d'intesa con il Sindaco o con gli Assessori competenti.

Art. 54

(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione, utili all'esercizio del mandato. Essi sono tenuti al segreto e devono rispettare il divieto di divulgazione di dati personali nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Al fine di favorire il pieno esercizio del diritto di informazione, l'Amministrazione assicura l'accesso diretto di ciascun consigliere a banche dati detenute dal Comune, tramite proprie credenziali d'accesso.

3. L'accesso ai documenti diversi da quelli di cui al comma 2, nonché l'ottenimento delle altre informazioni utili all'esercizio del mandato, si esercita mediante richiesta scritta rivolta al direttore del settore competente, specificando il documento o l'informazione richiesta.

4. Il direttore risponde alla richiesta nel termine di dieci giorni dalla sua presentazione. Qualora la richiesta stessa non possa essere esaudita nei suddetti termini, in quanto comporti elaborazioni di dati ovvero ricerche particolarmente complesse, il direttore vi provvede nel termine massimo di trenta giorni, fermi restando i casi di differimento dell'accesso previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la richiesta non risulti sufficientemente circostanziata, il direttore può, in via preliminare, proporre la presa visione dei documenti.

5. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti gli atti e tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato consiliare. Hanno altresì diritto di acquisire notizie, informazioni e relativi atti dalle società partecipate dal Comune, attinenti al perseguimento del pubblico interesse e utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire direttamente ai rappresentanti legali delle aziende, enti e società, i quali rispondono nel termine massimo di trenta giorni.

6. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco, tramite il Presidente della Commissione "Affari Generali e Istituzionali". Il Sindaco fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa

7. Sono fatte salve le specifiche forme di limitazione all'accesso previste da leggi speciali.

Art. 55

(Diritto di accesso dei Consiglieri a strutture comunali)

1. I Consiglieri comunali, nell'esercizio del proprio mandato, hanno diritto di accesso a tutte le sedi e le strutture utilizzate dal Comune per lo svolgimento di attività istituzionali o per l'erogazione di servizi. L'esercizio di tale diritto avviene con modalità tali da non arrecare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività e da non violare i diritti di riservatezza degli utenti.

2. Il Consigliere che intenda accedere a una struttura ne dà comunicazione, anche verbale e con breve anticipo, al direttore del settore competente o al responsabile della struttura medesima; questi, ove necessario, accompagna il Consigliere nella visita o dispone per il suo accompagnamento.

3. Il Consigliere che intenda effettuare fotografie, registrazioni radio video o televisive deve farne richiesta al direttore del settore competente, il quale, previa informazione agli eventuali interessati, le autorizza nel rispetto della riservatezza dei terzi.

Art. 56

(Diritto di interrogazione dei Consiglieri sulle attività degli uffici e dei servizi comunali)

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare alla Direzione generale e ai direttori di settore domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.
2. La Direzione generale e i dirigenti rispondono per iscritto entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.
3. In caso di mancata risposta entro i termini previsti o qualora l'interrogante si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può richiederne la trattazione, nel corso delle sessioni di "question time", con le modalità prescritte all'articolo 8.

Art. 57

(Diritto di presentazione di interpellanze)

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Alle interpellanze viene data risposta dal Sindaco o dagli assessori delegati per materia nel corso delle sessioni di "question time". La trattazione delle interpellanze deve avvenire di norma nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione. E' facoltà dell'interpellante chiedere che, in alternativa alla trattazione in Consiglio, all'interpellanza venga data risposta scritta entro quindici giorni dalla presentazione.
3. Il Consigliere ha facoltà di illustrare le interpellanze per un tempo non superiore a cinque minuti per ciascuna interpellanza.
4. Qualora l'interpellante sia assente, all'interpellanza viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta in cui è stata posta in trattazione. Qualora essa sia sottoscritta da più Consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data.
5. Qualora sia assente il Sindaco o l'Assessore delegato l'interpellante può optare per una delle seguenti alternative:
 - a) rinviare la trattazione alle sedute successive di "question time" con diritto di precedenza sulle ulteriori interpellanze.
 - b) illustrare l'interpellanza e chiedere che venga data risposta scritta entro il termine di sette giorni dalla data della seduta.
6. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 28, l'Assessore risponde all'interpellanza in un tempo di norma non superiore ai sette minuti.

7. L'interpellante parla, dopo avere ottenuto la risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto, per un tempo non superiore a un minuto.

Art. 58
(Domande di attualità)

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità, vale a dire domande indirizzate al Sindaco, su fatti recenti accaduti in un momento successivo alla convocazione dell'ultima seduta di "question time" e che interessano l'amministrazione comunale.

2. Le domande d'attualità sono formulate per iscritto e contengono una descrizione circostanziata dei fatti di cui al comma precedente.

3. Le domande d'attualità sono consegnate al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco entro le ore dodici del giorno antecedente la seduta, fatta salva la possibilità di deroghe dovute a cause eccezionali riconosciute dall'Ufficio di Presidenza.

4. Il Presidente del Consiglio comunica ai consiglieri le domande d'attualità ammesse dall'Ufficio di Presidenza sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1.

5. Il Consigliere ha facoltà di illustrare le domande d'attualità per un tempo complessivamente non superiore a cinque minuti.

6. Alle domande d'attualità viene data risposta con le modalità previste dall'art. 57 e prima della trattazione delle interpellanze.

7. L'assenza del Consigliere chiamato ad illustrare la domanda d'attualità determina la decadenza della medesima. Qualora, invece, sia assente il Sindaco o l'Assessore delegato, il Consigliere interessato può procedere ad illustrare la domanda d'attualità, alla quale viene comunque data risposta scritta entro il termine di quattro giorni dalla data della seduta.

Art. 59
(Mozioni)

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito su un argomento di particolare importanza che concerne l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

2. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei Consiglieri.

3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. La Conferenza dei Capigruppo, in sede di definizione del calendario dei lavori, stabilisce la seduta nella quale essa verrà discussa.

4. In caso di dissenso su tale decisione da parte dei Consiglieri firmatari, questi ultimi hanno la facoltà di richiedere - in apertura di seduta - che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d'ordine.

Capo II (Doveri)

Art. 60 (Rispetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento obbliga i singoli Consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 61 (Assenza dei Consiglieri)

1. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 17 dello Statuto.

Art. 62 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. Il Sindaco e i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi debbono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e possono rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 63 (Pubblicità della situazione patrimoniale)

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale dei Consiglieri sono disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLO IV (Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I (Organismi interni del Consiglio)

Art. 64 (Individuazione degli Organismi interni del Consiglio comunale)

1. Sono organismi del Consiglio comunale l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Capo II
(Presidenza del Consiglio comunale)

Art. 65
(Compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente del Consiglio comunale o chi ne fa le veci:

a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;

b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, della Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari o dei singoli Consiglieri, nonché dei Consigli di quartiere e dei cittadini, in conformità allo Statuto;

c) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

d) decide i provvedimenti da adottare per assicurare ai Gruppi e alle Commissioni consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;

e) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 17, comma 1 dello Statuto comunale e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;

f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun Consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;

g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;

h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;

i) vigila sull'adempimento da parte dei Consiglieri di quanto prescritto dall'articolo 63 del presente Regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentito il Sindaco, la Conferenza dei Capigruppo e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

Art. 66
(Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza disciplinati nello Statuto e nel presente regolamento. Spetta altresì all'Ufficio di Presidenza la verifica dei presupposti di ammissibilità per la presentazione degli interventi di inizio seduta, delle domande d'attualità e delle interpellanze.

Art. 67
(Modalità di funzionamento e validità delle decisioni)

1. Su richiesta del Presidente, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipano i Presidenti delle Commissioni consiliari, con funzioni consultive. Il verbale della seduta, di norma, viene redatto qualora uno dei membri dell'Ufficio richieda che venga riportato il proprio intervento.

2. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

3. Le decisioni sono assunte collegialmente. In caso di disaccordo sul contenuto delle decisioni, prevale la decisione del Presidente.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, compresa quella di cui al comma 1, è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 68
(Cessazione, decadenza, morte e revoca)

1. Il Presidente o il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o morte.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente o il Vice Presidente sono surrogati nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento. Tale seduta deve comunque essere convocata dal Consigliere anziano entro otto giorni.

3. La revoca avviene secondo le modalità previste dall'articolo 25 ter dello Statuto.

Capo III
(Commissioni consiliari permanenti)

Art. 69
(Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale, entro un mese dalla seduta di convalida degli eletti, procede alla nomina delle due Commissioni consiliari Affari generali e istituzionali e Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 dello Statuto.

2. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione istituisce Commissioni consiliari permanenti su gruppi di tematiche omogenee.

3. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio comunale, entro quindici giorni dalla presentazione della proposta delle elette, procede alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 22 dello Statuto. La deliberazione istitutiva della Commissione, previa istruttoria della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali, ne precisa le funzioni, i rapporti con gli organi di governo e con gli uffici e servizi dell'amministrazione comunale. Alla Commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari riguardanti le Commissioni consiliari permanenti.

Art. 70

(Composizione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri comunali designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Presidente del Gruppo al Presidente del Consiglio e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva definisce il numero dei componenti di ciascuna Commissione e all'interno di questa il numero dei membri per ciascun Gruppo consiliare, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 21, comma 3 dello Statuto, individua i componenti ed il numero dei voti che ciascun commissario può esprimere ai sensi dei successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ciascun Gruppo consiliare esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso iscritti.

3. Nelle votazioni delle Commissioni ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione cui è assegnato.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

5. Ove un Consigliere aderisca ad altro Gruppo, a quest'ultimo viene attribuito un voto nelle Commissioni cui il Consigliere faceva parte; gli eventuali voti ulteriori che fossero attribuiti al Consigliere medesimo vengono attribuiti al Consigliere del Gruppo di provenienza con il maggiore peso in voti sino alla adozione della deliberazione formale di variazione.

6. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, con il consenso del Presidente del Gruppo. Il

sostituto esprime i voti attribuiti al Consigliere sostituito dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione.

7. Ciascun Gruppo consiliare può designare un esperto che partecipa ai lavori della Commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al Presidente della Commissione stessa. Gli esperti eventualmente designati hanno diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione e hanno diritto di parola solo per chiedere chiarimenti sulle questioni trattate.

Art. 71

(Funzioni delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

3. In materia di istituti di partecipazione le Commissioni svolgono le funzioni loro demandate dal Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, nonché quelle loro affidate dal Consiglio comunale.

Art. 72

(Attribuzioni della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali)

1. Alla Commissione consiliare permanente Affari generali e istituzionali spettano in specifico le funzioni di controllo sulle attività istituzionali ed amministrative della Giunta, degli enti di secondo grado e sulle società a prevalente partecipazione comunale con le modalità ed i limiti disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Ad essa spettano altresì:

a) l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione dello Statuto comunale;

b) l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione del Regolamento del Consiglio comunale;

c) l'elaborazione di proposte di Regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali;

d) l'istruttoria sulle proposte di regolamentazione promosse dalla Giunta;

e) l'elaborazione degli indirizzi per le nomine, di cui all'art. 49 comma 1 dello Statuto, nonché il coordinamento dell'attività istruttoria per le nomine di competenza consiliare; la definizione, in particolare per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, di attività istruttorie atte a garantire pubblicità, trasparenza e valutazioni comparative delle esperienze e dei curricula dei candidati;

f) gli adempimenti previsti dal Regolamento sul decentramento in merito all'esercizio delle funzioni istituzionali dei Consigli di Quartiere.

Art. 73

(Attribuzioni della Commissione consiliare Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione)

1. Alla Commissione consiliare permanente Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione spettano in specifico:

- a) l'attività istruttoria per l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di pianificazione e controllo;
- b) l'esame dei provvedimenti di programmazione economica annuali e pluriennali del Comune, degli enti di secondo grado e delle società a prevalente partecipazione comunale.

2. I competenti organi ed uffici comunali trasmettono alla Commissione:

- a) il Piano economico di gestione e le sue eventuali variazioni;
- b) le proposte di variazione di bilancio;
- c) il conto di bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e la documentazione ad essi allegata;
- d) i referti dei revisori dei conti su gravi irregolarità di gestione;
- e) i documenti conclusivi delle attività di controllo di gestione e ogni altro documento di rendicontazione.

Art. 74

(Coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Fatte salve le attribuzioni delle Commissioni Affari generali e istituzionali e Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione, l'attività delle Commissioni consiliari permanenti viene coordinata secondo le modalità previste nel presente articolo.

2. Al fine di coordinare l'attività preparatoria, istruttoria e redigente, il Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari, sottopone all'esame preventivo delle Commissioni consiliari le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che il Sindaco, la Giunta o singoli Consiglieri ritengano di portare alla discussione in Consiglio comunale.

3. Il tempo occorrente alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale, è di norma non inferiore a quindici giorni, salvi i casi di particolare urgenza segnalati dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio.

4. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale, trasmesse, ove previsto, ai Consigli dei quartieri per l'acquisizione dei pareri ai sensi del Regolamento sul

decentramento, sono comunicate contestualmente alle Commissioni consiliari competenti per materia.

5. Quando più materie siano connesse alla medesima proposta, il Presidente del Consiglio può trasmettere la stessa a due o più Commissioni da tenersi in seduta congiunta.

6. Il Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari, può stabilire quali provvedimenti possono essere sottoposti all'esame del Consiglio, senza preventiva istruttoria da parte delle Commissioni consiliari.

7. Al fine di coordinare l'attività di controllo, il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali, sentiti il Presidente del Consiglio comunale e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari, sottopone all'esame delle Commissioni consiliari gli atti con cui viene attivata la funzione di controllo sulle attività della Giunta, degli enti di secondo grado e delle società a prevalente partecipazione comunale.

Art. 75

(Nomina dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. I Presidenti delle Commissioni permanenti, ad eccezione dei Presidenti delle Commissioni "Affari generali e istituzionali" e "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", sono eletti dal Consiglio comunale, su designazione delle Commissioni stesse.

2. La designazione avviene con la maggioranza assoluta dei voti assegnati ai consiglieri componenti la Commissione.

3. Se dopo tre votazioni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta di cui al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. E' designato il consigliere che ottiene il maggior numero dei voti. In caso di parità viene designato il consigliere più anziano per età.

4. I Presidenti delle Commissioni "Affari generali e istituzionali" e "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", sono eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 3 dello Statuto.

5. Qualora entro quaranta giorni dalla istituzione delle Commissioni "Affari generali e istituzionali" e "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", il Consiglio comunale non abbia proceduto alla elezione dei rispettivi Presidenti ai sensi dell' art. 21 comma 3 dello Statuto, si provvede alla loro nomina con la procedura prevista per i Presidenti delle altre Commissioni, con voto limitato ai soli consiglieri di minoranza.

6. In caso di dimissioni del Presidente delle Commissioni permanenti la designazione del nuovo Presidente è posta in trattazione nella seduta della rispettiva Commissione, immediatamente successiva alla presentazione delle dimissioni stesse. Nelle more della procedura di nomina del nuovo Presidente, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Presidente dimissionario, se questi acconsente ovvero dal Consigliere anziano.

Art. 76
(Attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente svolge le proprie funzioni avvalendosi di un apposito ufficio di segreteria.
3. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli Assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente Regolamento e della delibera istitutiva.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano individuato ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento o dal Consigliere più anziano, individuato all'interno dei Gruppi consiliari di minoranza, in caso di Commissione con funzioni di garanzia.

Art. 77
(Attribuzioni del Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali)

1. Il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali, oltre alle funzioni di cui agli articoli 72, 74 e 78 del presente Regolamento:
 - a) partecipa di diritto alle sedute della Conferenza dei Capigruppo;
 - b) esprime parere obbligatorio sulle eventuali proposte di istituzione di Commissioni consiliari speciali;
 - c) esercita il ruolo di garante dei diritti dei Consiglieri comunali, con particolare riferimento ai dinieghi opposti a richieste di informazione rivolte dai Consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 54 del presente Regolamento.

Art. 78
(Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari è convocata:
 - a) dal Presidente del Consiglio comunale per il coordinamento delle attività di cui all'articolo 74 commi 2, 5 e 6 del presente Regolamento;
 - b) dal Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali per il coordinamento delle funzioni di controllo di cui all'articolo 74, comma 7;
 - c) su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti di Commissione.

2. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti

Art. 79

(Articolazioni interne delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti possono costituire al loro interno gruppi di lavoro o assegnare speciali incarichi a loro membri.

2. Il Consiglio comunale, anche su proposta delle Commissioni competenti, può istituire con propria deliberazione apposite sottocommissioni, quali articolazioni interne delle Commissioni, definendone in particolare la composizione, l'ambito d'attività ed i tempi di conclusione dei lavori.

Le riunioni delle sottocommissioni sono equiparate, a tutti gli effetti, alla disciplina delle sedute delle Commissioni.

Art. 80

(Convocazione)

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, con l'indicazione degli oggetti da trattare, tenendo conto delle proposte di cui al successivo comma 4 e di quelle presentate dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dai Presidenti delle altre Commissioni, e comunque da ciascun Consigliere comunale.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta. L'ordine del giorno è comunicato alla Presidenza del Consiglio, al Sindaco, ai Presidenti dei Gruppi consiliari, ai Presidenti delle altre Commissioni consiliari, ai Presidenti dei Consigli dei quartieri, nonché agli Assessori competenti per materia e al Segretario Generale.

3. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta, motivata, indirizzata al Presidente, di almeno tre membri in rappresentanza di tre Gruppi consiliari, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta stessa.

4. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa. L'argomento viene obbligatoriamente posto in trattazione, entro i successivi sessanta giorni, qualora la proposta sia fatta da Consiglieri che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 81

(Validità delle sedute e delle votazioni)

1. La riunione della Commissione, in sede istruttoria, è valida quando siano presenti commissari che rappresentano la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune. La

presenza dei rappresentanti della metà più uno dei Gruppi consiliari rende comunque valida la seduta.

2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari, ai sensi del precedente articolo 70.

4. La Commissione procede alle votazioni di cui all'articolo 21 commi 5 e 6 dello Statuto quando sono presenti commissari che rappresentano almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune o rappresentanti della metà più uno dei Gruppi consiliari, di cui almeno uno appartenente alla minoranza.

Su proposta del Presidente della Commissione competente, la Conferenza dei Capigruppo può decidere che il testo della proposta che abbia riportato il voto unanime della Commissione può essere sottoposto direttamente al voto del Consiglio comunale senza discussione, a meno che anche un solo Consigliere ne faccia richiesta.

5. Non possono essere sottoposti alle votazioni di cui al comma precedente le deliberazioni aventi ad oggetto i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici e, comunque, i provvedimenti per i quali la legge o lo Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

Art. 82

(Partecipazione ai lavori della Commissione)

1. La composizione delle Commissioni consiliari è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali non facenti parte della Commissione ed i Presidenti dei Consigli dei quartieri o i Consiglieri dei quartieri da loro delegati possono partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.

2. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, secondo modalità e tempi con essi concordati a cura dei relativi Presidenti. Il Sindaco o gli Assessori partecipano alle sedute aventi all'ordine del giorno oggetti proposti dal Sindaco stesso o dalla Giunta.

3. Le Commissioni hanno altresì diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni, dandone comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dei dirigenti del Comune, degli amministratori e dirigenti di aziende e degli enti dipendenti. Possono inoltre invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia utile in relazione all'argomento da trattare.

4. Il Segretario Generale o suo incaricato ha comunque facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari.

Art. 83
(Disciplina delle sedute delle Commissioni)

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno delle Commissioni debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento, ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque. E' data facoltà ai Consiglieri di richiedere un ulteriore intervento conclusivo della durata non superiore a cinque minuti.
3. In caso di dissenso sulle modalità e sui tempi di intervento di cui al comma precedente, la proposta del Presidente viene posta in votazione e si ritiene approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei commissari presenti.

Art. 84
(Udienza Conoscitiva)

1. Le sedute delle Commissioni consiliari possono avere ad oggetto udienze conoscitive da intendersi come strumento d'informazione e di comunicazione pubblica per l'approfondimento di temi proposti da associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale, ovvero da parte di ciascun Consigliere.
2. Il Presidente della Commissione, qualora ritenga accoglibile la richiesta, la iscrive ai lavori della Commissione che può tenersi anche in seduta congiunta con altre Commissioni in relazione all'oggetto da trattare. Egli organizza le modalità della discussione e, se lo ritiene necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.
3. Alle sedute partecipano i richiedenti, i quali relazionano esclusivamente in merito all'oggetto in trattazione. I membri della Commissione possono rivolgere domande di chiarimento ai proponenti. Esaurita la fase di illustrazione e di chiarimento, si passa alla discussione di merito da parte dei Consiglieri.
4. L'udienza conoscitiva può essere convocata anche nell'ambito dell'istruttoria per l'esame delle petizioni in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.
5. Ove lo si reputi opportuno l'udienza conoscitiva può svolgersi contestualmente ad un sopralluogo nel sito interessato ai temi oggetto dell'udienza stessa.

Art. 85
(Rapporti con gli organi dei Quartieri)

1. I Presidenti dei Consigli dei quartieri hanno diritto di essere sentiti dalle Commissioni consiliari permanenti su temi di interesse del quartiere da loro indicati e di richiedere alle Commissioni, a nome dei rispettivi Consigli, la trattazione di argomenti riguardanti i quartieri.

2. Il Presidente di turno della Conferenza di Presidenti dei Consigli dei quartieri, su mandato della Conferenza dei Presidenti, può richiedere di essere sentito dalle Commissioni consiliari su argomenti che interessino più quartieri.

3. I Presidenti dei Consigli dei quartieri hanno inoltre diritto di avanzare alle Commissioni indicazioni e proposte formulate dai rispettivi Consigli per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione.

Art. 86

(Verbalizzazione delle sedute)

1. Il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.

2. I componenti la Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.

3. La seduta della Commissione comincia, di regola, con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.

4. I Commissari possono procedere, presso la Segreteria della Commissione, al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.

5. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmessi alla Segreteria generale per gli eventuali incumbenti previsti dal presente Regolamento e da quello sul decentramento.

Art. 87

(Pubblicità)

1. Le sedute delle Commissioni sono aperte al pubblico con le modalità e i limiti definiti dai Presidenti delle medesime.

2. Alle sedute delle Commissioni permanenti di regola è ammessa la presenza della stampa. Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche delle sedute.

3. Il Presidente dispone la segretezza della seduta quando vengono trattate questioni relative a persone. Le sedute possono svolgersi in forma segreta, su decisione della Commissione, quando l'interesse dell'ente lo richieda.

Capo IV

(Gruppi consiliari)

Art. 88

(Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari)

1. Tutti i Consiglieri comunali debbono appartenere ad un Gruppo consiliare. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Presidente del Consiglio e al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo. In mancanza di una esplicita comunicazione, si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
3. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo, se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà dare comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo. I Consiglieri che ne fanno parte possono, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio e al Sindaco, aggiungere una denominazione politica autonoma a quella del Gruppo misto.
6. Nel corso del mandato possono essere costituiti nuovi Gruppi consiliari, formati da almeno tre Consiglieri comunali o da due consiglieri comunali nel caso in cui i gruppi stessi siano espressione di partiti o movimenti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento con propri Gruppi. Con riferimento a quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati il simbolo e la denominazione di partiti o movimenti che, anche se presenti in Parlamento al momento della consultazione elettorale comunale, non abbiano ottenuto l'elezione di propri candidati nella consultazione stessa. I Consiglieri interessati alla costituzione di nuovi gruppi ne daranno comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, attestando, per i Gruppi che siano espressione di partiti o movimenti politici presenti in Parlamento, il consenso formale all'utilizzo del nome e del simbolo.
7. Nel caso in cui un nuovo Gruppo derivi dalla fusione di Gruppi esistenti si prescinde dal vincolo rappresentato dalla presenza in Parlamento di partiti o movimenti politici.
8. Con l'eccezione del Gruppo misto, nel corso del mandato i Gruppi consiliari possono cambiare il proprio simbolo e/o la propria denominazione. La comunicazione di cambio di denominazione dovrà essere sottoscritta dal Presidente del Gruppo e indirizzata al Presidente del Consiglio, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e al Sindaco. Nel caso in cui il Gruppo intenda utilizzare il nome e/o il simbolo di un partito o movimento politico esistente, è necessario acquisire il consenso del partito o movimento stesso, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 6.

9. In caso di costituzione del Gruppo misto, di nuovi Gruppi consiliari, o di modifica della composizione numerica dei Gruppi esistenti, il Presidente del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, procede alla rideterminazione delle risorse assegnate ai Gruppi interessati da vicende modificative, applicando i criteri di cui all'art.19 dello Statuto e degli artt. 92, 93 e 94 del presente Regolamento.

Art. 89
(Presidenza dei Gruppi consiliari)

1. Ciascun Gruppo procede all'elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente, ove decida di avvalersi di tale facoltà e ne dà comunicazione scritta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio comunale. La Presidenza del Gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.

2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il Consigliere più anziano del Gruppo stesso individuato ai sensi dell'art. 4, comma 1.

Art. 90
(Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari esercita le funzioni attribuitele dall'articolo 20 dello Statuto e dal presente Regolamento.

2. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

3. Le determinazioni, se approvate all'unanimità dai presenti della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sono definitive. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo unanime, le determinazioni sono adottate dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa.

Capo V
(Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari)

Art. 91
(Staff del Consiglio)

1. Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, viene istituita la struttura organizzativa "Staff del Consiglio comunale", alla cui direzione è preposto un Dirigente nominato con le modalità di cui all'articolo 45, comma 2 dello Statuto e dell'articolo 14 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi con i seguenti compiti:

a) supporto alla Presidenza del Consiglio e alle Commissioni consiliari per la formazione degli atti istruttori e deliberativi aventi per oggetto le materie di iniziativa consiliare, garantendo il raccordo con il Settore Affari generali e istituzionali e con gli altri Settori comunali;

b) supporto alla realizzazione delle iniziative promosse dall'Ufficio di Presidenza, dalle Commissioni consiliari e dai Gruppi consiliari, garantendo la correttezza amministrativa con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di contabilità e di procedure per la scelta dei contraenti, nonché il rispetto dei budget finanziari attribuiti;

c) supporto all'amministrazione delle risorse umane attribuite ai Gruppi, all'Ufficio di Presidenza e alle Commissioni consiliari;

d) supporto alla elaborazione di proposte organizzative e di sviluppo dei sistemi informatici in relazione alla attività del Consiglio dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni e Gruppi consiliari.

Art. 92 (Personale)

1. All'Ufficio di Presidenza, alle Commissioni e ai Gruppi consiliari viene assegnata idonea dotazione organica di personale per le attività di supporto operativo alle funzioni istituzionali dei medesimi.

2. Il servizio di segreteria dei Gruppi consiliari, tenuto conto delle consistenza numerica degli stessi, viene organizzato mediante assegnazione di personale dipendente individuato dai rispettivi Capigruppo.

3. Al personale assegnato all'Ufficio di Presidenza, alle Commissioni e ai Gruppi consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa nell'ambito delle disposizioni impartite rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni e dai Presidenti dei Gruppi consiliari e sotto la responsabilità del dirigente assegnato allo Staff del Consiglio per quel che concerne gli aspetti amministrativi della gestione del rapporto di lavoro.

4. Annualmente viene fissato dalla Presidenza del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, il budget di prestazioni straordinarie liquidabili al personale delle Segreterie delle Commissioni e dei Gruppi, tenuto conto dei limiti contrattuali e delle compatibilità economiche.

5. Al dirigente dello Staff del Consiglio viene assegnata idonea dotazione organica di personale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo precedente.

Art. 93 (Sedi e strumentazione)

1. All'Ufficio di Presidenza e alle Commissioni consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Ai Gruppi consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi, la disponibilità di idonei locali, arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei Gruppi stessi.

Art. 94
(Risorse finanziarie)

1. Il Presidente del Consiglio comunale - con decisione assunta in sede di riunione congiunta della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e della Conferenza dei Gruppi consiliari integrata dalle proprie proposte per quanto concerne l'Ufficio di Presidenza e lo Staff del Consiglio - provvede a richiedere al Sindaco la iscrizione nel bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari secondo i criteri previsti dall'art. 19 dello Statuto.

2. Ciascuna Commissione, in relazione alle funzioni e competenze attribuite, e ciascun Gruppo consiliare, in relazione alla consistenza numerica, vengono dotati di apposito budget finanziario, comprensivo dei fondi attribuiti in ragione di eventuali circostanze particolari, la cui ripartizione, nell'ambito delle tipologie di spesa di cui all'articolo 95 è affidata al Presidente della Commissione o del Gruppo.

3. In caso di costituzione, nel corso dell'anno, del Gruppo misto o di nuovi Gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, procede alla rideterminazione delle risorse assegnate ai Gruppi, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1.

Art. 95
(Tipologie e procedure di spesa)

1. La gestione dei fondi attribuiti per la realizzazione delle attività istituzionali decise dalla Presidenza del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi consiliari spetta alle Segreterie dei medesimi, con il supporto tecnico della Segreteria amministrativa dello Staff del Consiglio comunale per gli aspetti relativi alla regolarità amministrativa e contabile.

2. Le tipologie di spese per il funzionamento degli organismi consiliari imputabili al budget amministrativo di dotazione sono le seguenti:

spese telefoniche, di corrispondenza, di riproduzione di documenti;
spese di aggiornamento (giornali, riviste, libri, partecipazione a seminari o convegni) che rivestano per il Gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
spese per strumentazioni informatiche, tecnologiche e arredi;
spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche riguardanti Bologna e la sua area metropolitana;
spese per la stampa di manifesti e inviti, produzione di materiale informativo, noleggio sale, compensi a relatori, incarichi ad esperti, noli e quant'altro per l'organizzazione delle manifestazioni, spese di ospitalità relative alle sopracitate iniziative;

spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi;
spese per prestazioni professionali conferite per attività specialistiche connesse all'approfondimento di tematiche istituzionali e tecniche;
ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali della Presidenza del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

3. L'impegno e la liquidazione delle spese di cui al comma 2 sono disposti con determinazione del dirigente assegnato allo Staff del Consiglio su proposta sottoscritta, per le spese di competenza, dalla Presidenza del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

4. Il direttore dello Staff del Consiglio informa il Presidente del Consiglio degli atti che impegnano il bilancio relativamente al funzionamento della Presidenza del Consiglio e dei Gruppi consiliari, mentre degli atti che impegnano il bilancio relativamente al funzionamento delle Commissioni consiliari viene data informazione al Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali.

Art. 96

(Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari)

1. Le forme di gestione e rendicontazione degli stanziamenti di cui all'articolo 91, seguono le regole dell'ordinamento di contabilità per gli Enti locali.

2. Il quadro analitico delle spese sostenute dalla Presidenza del Consiglio, dalle Commissioni e dai Gruppi consiliari, costruito secondo le tecniche budgetarie, viene reso noto periodicamente ai Presidenti dei medesimi e comunque in corrispondenza dei preconsuntivi periodici sull'andamento del bilancio comunale.

3. La Presidenza del Consiglio rende pubblico almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del Conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme liquidate per il funzionamento degli organismi consiliari, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 94.